

Roma, 8 maggio 2025

Prot. D25/9260

DETERMINA DI PROROGA

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 15 Gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono da considerarsi *"Organismi di diritto pubblico"*;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2016 per la quale *"i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento"*;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 *"Codice dei Contratti Pubblici"*, di seguito anche il *"Codice"*;
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* (di seguito anche il *"Nuovo Codice"*), che all'Art. 226 comma 2, stabilisce che: *"a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: [...] b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte"*;
- che pertanto, in ragione di quanto precede, le disposizioni di cui Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. continuano ad applicarsi esclusivamente alle procedure pubblicate prima del 1° luglio 2023, data in cui hanno acquisito efficacia le disposizioni del Nuovo Codice;

Considerato che

- con Determina presidenziale del 26 aprile 2023 (Prot. n. D23/3557) è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020, così come sostituito dall'Art. 51, comma 1, lettera a) sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, il *Servizio di pulizia degli Uffici del Fondo For.Te.* (di seguito anche solo il *"Servizio"* o i *"Servizi"*) per la durata di 24 (ventiquattro) mesi,

alla società "PULIGEST S.r.l." (C.F. 03865760486 / P.IVA: 00329300974), con successivo Contratto sottoscritto in data 12 maggio 2023 (Prot. n. D23/4351);

- per garantire la continuità del Servizio in essere, in vista della scadenza del Contratto in corso di esecuzione, il Fondo ha ravvisato la necessità di avviare una procedura di gara per l'individuazione di un soggetto al quale eventualmente aggiudicare pari Servizio per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, salvo esercizio di opzione di proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi;
- a tal fine, il Fondo ha dato avvio ad una nuova procedura, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. e) del Nuovo Codice, con Determinazione presidenziale del 07 maggio 2025 (Prot. D25/9204) e pubblicazione di *Avviso di Indagine di mercato*, per l'individuazione di almeno n. 5 (cinque) Operatori economici, ove esistenti, da invitare alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento del Servizio;
- in data 7 maggio 2025 il Fondo ha proceduto alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale denominata "TRASPARE" (di seguito anche "Piattaforma TRASPARE" o solo "Piattaforma") e, per il suo tramite, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, dell'*Avviso di Indagine di mercato* (Prot. G25/160) con scadenza fissata, per la presentazione delle manifestazioni di interesse, alle ore 17:00 del 27 maggio 2025;
- i tempi necessari all'espletamento della nuova procedura di gara, avviata ai sensi del predetto art. 50, comma 1 lettera e) del Nuovo Codice, non consentono di garantire la continuità del Servizio in oggetto erogato a favore del Fondo, in considerazione della scadenza prevista del Contratto in essere (Prot. n. D23/4351), fissata al 12 maggio 2025;
- la regolare prosecuzione del Servizio in scadenza è da ritenersi indispensabile, nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, per assicurare le idonee condizioni igienico-sanitarie degli ambienti lavorativi;
- pertanto, nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura, è ragionevole e indispensabile per il Fondo mantenere in essere, prorogandone la durata, il Contratto esistente (Prot. n. D23/4351), attraverso attivazione di proroga per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, ovvero, fino alla data del 13 novembre 2025;

Ritenuto che

- per le motivazioni sopra esposte, è indispensabile per il Fondo prorogare la durata del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D23/4351) con la società "PULIGEST S.r.l.";
- la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine finale del rapporto contrattuale che, pertanto, resta integralmente regolato dal Contratto originario (Prot. n. D23/4351);
- la proroga è disciplinata dall'art. 106, comma 11 del Codice che recita: *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga [...]. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle*

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

- con Delibera n. 384 del 17 aprile 2018 e parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013, l’ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), *“nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”* (cfr. C.d.S. Sez. V 11/5/2009, n. 2882);
- nelle valutazioni complessive espresse dall’ANAC nell’ambito della Delibera n. 591 del 2021, si è altresì ribadito che *“la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”* (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere ANAC n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018);

Preso atto che

- le motivazioni sopra esposte rendono necessario per il Fondo assicurare la prosecuzione del Servizio (CIG n. 9702901F31), nelle more del completamento della procedura negoziata indetta, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante Determinazione a contrarre del 07 maggio 2025 (Prot. D25/9204) e successiva pubblicazione in pari data dell’Avviso di indagine (Prot. n. G25/160);
- il ricorso alla proroga tecnica ex Art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente richiamato all’Art. 5.1 del Contratto (Prot. D23/4351), è la soluzione ritenuta più idonea al soddisfacimento delle attuali esigenze del Fondo;
- la società “PULIGEST S.r.l.”, per le vie brevi, è stata informata della volontà e necessità, da parte del Fondo, di attivare la proroga tecnica in suo favore e dell’applicazione, nel merito, degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D23/4351);
- è congruo stabilire, in ragione delle motivazioni sopra esposte, una proroga del termine contrattuale per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, ovvero fino al 13 novembre 2025, nelle more della conclusione della nuova procedura indetta per l’affidamento di pari servizio;
- in ogni caso, il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di 10 (dieci) giorni, con rinuncia espressa della “Puligest S.r.l.”, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all’Art. 1671 c.c., qualora, intervenuta l’aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, il servizio venga avviato dal nuovo Affidatario prima del 13 novembre 2025;

- I corrispettivo massimo erogabile per il periodo di proroga, alle condizioni definite con “PULIGEST S.r.l.” nel Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D23/4351), è pari ad € 26.455,02 (ventiseimilaquattrocentocinquantacinque/02) al netto di IVA di legge e trova copertura contabile in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo, per l’annualità 2025, di adeguato impegno di spesa nel Capitolo “Attività di Gestione”, sottovoce “AG.3.1.2 – Utenze e Servizi”;
- non sussiste la necessità di generare un nuovo CIG, come da orientamento espresso dall’ANAC, *“quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”*;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di autorizzare il R.U.P. alla “proroga tecnica”, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D23/4351) per l’erogazione del “Servizio di pulizia degli Uffici del Fondo For.Te. - CIG 9702901F31”, con la società “PULIGEST S.r.l.” (C.F. 03865760486 / P.IVA: 00329300974), con sede legale in Prato (PO) alla Via Vittorio Veneto n. 60 - 59100, agli stessi prezzi, patti e condizioni attualmente in essere, nelle more della conclusione della procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
2. che la proroga tecnica del predetto Contratto (Prot. n. D23/4351), funzionale a garantire la prosecuzione del Servizio, è concessa per il periodo massimo di 6 (sei) mesi, ovvero **fino al 13 novembre 2025**;
3. che il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato, da esercitarsi con preavviso di 10 (dieci) giorni, con corrispondente rinuncia espressa da parte di “PULIGEST S.r.l.”, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all’art. 1671 c.c., qualora, intervenuta l’aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, il Servizio venga avviato dal nuovo Affidatario prima del 13 novembre 2025;
4. che il corrispettivo complessivo per il suddetto periodo di proroga, tenuto conto delle condizioni contrattuali in essere, è di importo complessivo massimo pari ad **€ 26.455,02 (ventiseimilaquattrocentocinquantacinque/02)**, al netto di IVA di legge;
5. che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 26 aprile 2023 (Prot. n. D23/3557), curi tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, delegato alla firma dell’Atto di proroga;



6. di pubblicare la presente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Acquisizione di beni, servizi e lavori”.

Il Presidente

Paolo Arena

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

1 documenti verificati con successo

0 Verifiche non riuscite



Sono state verificate 1 firma sul documento Pulligest S.r.l. - Determina proroga Servizio pulizie - CIG 9702901F31.pdf.p7m

APRI CARTELLA

ESTRAI

VISUALIZZA IL FILE

REPORT

CHIUDI DETTAGLI



Firma: PAOLO ARENA

09.05.2025

06:54:11 (UTC)



verificato con successo



parzialmente verificata



non verificata